



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update

D.L. RILANCIO - FINANZIAMENTO PUBBLICO E ALTRE
MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
IMPRESE

26 Maggio 2020

DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 (CD. "DECRETO RILANCIO") - FINANZIAMENTO PUBBLICO E ALTRE MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano colpito dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, (il "Decreto Rilancio"), agli artt. 26 (*Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*) e 27 (*Patrimonio destinato*), prevede l'introduzione di misure volte ad agevolare il rafforzamento patrimoniale e il finanziamento pubblico delle società di capitali che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Il Decreto Rilancio, all'art. 43 (*Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa*), prevede altresì l'intervento pubblico, mediante investimenti in capitale di rischio, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Di seguito vengono riportate in sintesi le principali previsioni delle suddette disposizioni e sarà nostra cura fornirvi ulteriori aggiornamenti man mano che verranno adottati i relativi decreti ministeriali attuativi, ai quali è per lo più rinviata la disciplina specifica e la definizione delle modalità operative delle suddette misure.

AUMENTI DI CAPITALE NELLE PMI: AGEVOLAZIONI FISCALI E "FONDO PATRIMONIO PMI" GESTITO DA INVITALIA

L'art. 26 del Decreto Rilancio introduce misure volte al rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni che abbiano deliberato ed eseguito aumenti di capitale a pagamento integralmente versati entro il 31 dicembre 2020. Dette misure prevedono (i) agevolazioni fiscali in favore sia degli investitori (siano essi soci o soggetti terzi) sia delle società conferitarie nonché (ii) la possibilità per la società conferitaria di emettere obbligazioni o altri strumenti di debito che potranno essere sottoscritti dal fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI" (il "Fondo"), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllate ("Invitalia")⁽¹⁾.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Decreto Rilancio, le agevolazioni fiscali e l'accesso al Fondo sono riservati a (a) società per azioni, (b) società in accomandita per azioni, (c) società a responsabilità limitata, anche semplificata, (d) società cooperative, (e) società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, (f) società cooperative europee

⁽¹⁾ L'efficacia delle suddette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di stato.

di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, le quali abbiano sede legale in Italia e soddisfino le seguenti condizioni (l'“**Emittente**” o la “**Società Conferitaria**”)⁽²⁾:

- presentino un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) (i “**Ricavi**”) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro ai fini dell'accesso al Fondo, e fino a 50 milioni di euro⁽³⁾;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei Ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato, eseguito e integralmente versato tra il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento; ai fini dell'accesso al Fondo l'aumento di capitale deve essere di importo non inferiore a euro 250.000 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Con riferimento alle sole agevolazioni fiscali previste in favore della Società Conferitaria e all'accesso al Fondo, il comma 2 dell'art. 26 del Decreto Rilancio richiede che siano rispettate ulteriori condizioni, tra le quali, in particolare, la circostanza che la società si trovi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale, che sia in regola con le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e dell'ambiente, e che la società medesima, alla data del 31 dicembre 2019, non rientrasse nella categoria delle “imprese in difficoltà”⁽⁴⁾.

Agevolazioni fiscali in favore degli investitori e delle Società Conferitarie (cenni)

I commi da 4 a 7 dell'art. 26 del Decreto Rilancio prevedono che per i conferimenti in denaro effettuati in esecuzione dell'Aumento di Capitale spettano agli investitori, persone fisiche o giuridiche, un credito d'imposta pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di euro 2.000.000. Da tale beneficio fiscale sono escluse le società che (i)

⁽²⁾ Non possono essere beneficiari delle suddette misure gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) nonché le società che esercitano attività assicurative.

⁽³⁾ Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei Ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

⁽⁴⁾ In particolare, l'art. 26, comma 2, richiede che la società soddisfi le seguenti condizioni: (a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; (b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; (c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; (d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; (e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi anti-mafia*); e (f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di cui all'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 7.

controllano direttamente o indirettamente la Società Conferitaria, (ii) sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa nonché (iii) le società controllate dalla Società Conferitaria.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della Società Conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

La predetta agevolazione fiscale trova applicazione anche con riferimento agli investimenti effettuati:

- in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 26 del Decreto Rilancio; e
- attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR n. 917/1986), o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Rilancio.

I commi 8 e 9 dell'art. 26 del Decreto Rilancio, riconoscono, invece, in favore delle Società Conferitarie, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'importo dell'Aumento di Capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della Società Conferitaria ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

I commi 10 e 11 stabiliscono che per la fruizione dei predetti crediti di imposta è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021 e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 19 giugno 2020, saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione delle predette agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali, in termini di crediti d'imposta, previste dall'art. 26 del Decreto Rilancio, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la Società Conferitaria abbia beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*". L'importo

complessivo lordo delle misure di aiuto non deve eccedere per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro ⁽⁵⁾.

Si osserva che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 26 del Decreto Rilancio si inseriscono nel quadro normativo introdotto dal Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (cd. "Decreto Liquidità") e, in particolare, dagli artt. 6 e 8 del medesimo, i quali prevedono una temporanea disapplicazione, sino al 31 dicembre 2020:

- degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale per perdite ⁽⁶⁾; e
- del principio di postergazione, ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., dei finanziamenti effettuati dai soci.

Il Decreto Rilancio, nel premiare i soggetti che scelgono di effettuare investimenti nel capitale di rischio delle imprese in difficoltà, sembra avere l'obiettivo di limitare il rischio che i soci prediligano il ricorso all'indebitamento. Inoltre, fino alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020, nei casi di erosione del capitale per perdite, i conferimenti di capitale, oltre a poter dare diritto ai benefici fiscali di cui all'art. 26 del Decreto Rilancio ove ne ricorrano i presupposti, non dovranno essere necessariamente preceduti da una riduzione del capitale né essere di ammontare tale da garantire il ripristino dei minimi di capitale.

Fondo Patrimonio PMI

Con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020, il Fondo è finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (gli "Strumenti Finanziari"), emessi dalle Società Conferitarie al fine di sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Ai soli fini dell'accesso al Fondo è necessario che la Società Conferitaria abbia un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Con riferimento alle caratteristiche degli Strumenti Finanziari che possono essere sottoscritti dal Fondo, i commi da 12 a 19 dell'art. 26 del Decreto Rilancio prevedono che:

- l'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari sia pari al minore importo tra: (i) tre volte l'ammontare dell'Aumento di Capitale e (ii) il 12,5% dell'ammontare dei Ricavi relativo al periodo d'imposta 2019; tuttavia, qualora l'Emittente sia

⁽⁵⁾ Tale importo si riduce a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per tali fini, non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1407/2013, del Regolamento della Commissione n. 702/2014 e del Regolamento della Commissione n. 717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

⁽⁶⁾ In particolare, l'art. 6 del Decreto Liquidità (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*) prevede che fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cod. civ.. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies cod. civ.

beneficiaria di altri finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore tra (i) il 25 % dell'ammontare dei Ricavi; (ii) il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019; (iii) il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale ⁽⁷⁾.

- è ammessa una deroga ai limiti di cui all'art. 2412, primo comma, cod. civ. e, dunque, l'Emittente può emettere Strumenti Finanziari di ammontare complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- il rimborso degli Strumenti Finanziari avvenga decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, salva la facoltà dell'Emittente di rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione;
- gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso; e
- gli Strumenti Finanziari hanno natura postergata e, in particolare, nel caso in cui l'Emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467, cod. civ..

L'Emittente degli Strumenti Finanziari assume l'impegno di:

- non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti in favore dei propri soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; e
- fornire a Invitalia un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite caratteristiche, condizioni e modalità del

⁽⁷⁾ In particolare, il comma 12 dell'art. 26 del Decreto Rilancio prevede che qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore tra (i) il 25 % dell'ammontare dei Ricavi; (ii) il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019; (iii) il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

finanziamento e degli Strumenti Finanziari. In tale decreto saranno altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento potrà essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

PATRIMONIO DESTINATO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. PER INVESTIMENTI IN FAVORE DI SOCIETÀ PER AZIONI, ANCHE QUOTATE

L'art. 27 del Decreto Rilancio autorizza Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") alla costituzione di un patrimonio destinato denominato "*Patrimonio Rilancio*" (il "**Patrimonio Destinato**"), a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze (il "**MEF**"), al fine di supportare le società per azioni, anche quotate, aventi sede in Italia e un fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Il Decreto Rilancio delinea le caratteristiche principali del Patrimonio Destinato, demandando alla normativa secondaria e al Regolamento del Patrimonio Destinato le relative disposizioni attuative, tra cui i criteri di eleggibilità delle imprese oggetto di intervento nonché le caratteristiche e le condizioni economiche degli investimenti.

Costituzione del Patrimonio Destinato

Il Patrimonio Destinato verrà costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP, potrà essere articolato in comparti autonomi, e gli apporti dei beni e dei rapporti giuridici da parte del MEF verranno effettuati mediante decreto e intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato. A tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato appositamente emessi, nel limite massimo di 44 miliardi di euro.

A fronte di tali apporti sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione i quali attribuiscono i diritti previsti dall'art. 2447-*octies* cod. civ. e il cui rimborso in termini di tempistica ed entità è condizionato all'andamento economico del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi eventuali comparti sono autonomi e separati dal patrimonio di CDP, rispondono solo delle obbligazioni assunte per conto dei medesimi e nei limiti dei beni e dei rapporti giuridici apportati, ovvero generati o rinvenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse. Il comma 1 precisa altresì che CDP risponde delle obbligazioni contratte e sorte in relazione al Patrimonio Destinato nei limiti dello stesso e che sul patrimonio di CDP non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi e, viceversa, sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP o nell'interesse degli stessi.

Le attività del Patrimonio Destinato possono essere finanziate mediante l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, anche in deroga all'art. 2412 cod. civ.

A tali emissioni non si applicano gli artt. da 2415 a 2420 cod. civ.⁽⁸⁾. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato.

Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapacienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, i cui criteri, condizioni e modalità di operatività sono stabiliti con decreto del MEF, il quale potrà prevedere la garanzia dello Stato anche a favore dei portatori dei titoli di debito emessi per finanziare le attività del Patrimonio Destinato nel limite massimo di 20 miliardi di euro.

Il Patrimonio Destinato cessa decorsi 12 anni dalla costituzione. Tale termine di durata può essere esteso o anticipato con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Imprese beneficiarie dell'intervento e tipologia degli investimenti

Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono, altresì, subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, gli interventi del Patrimonio Destinato sono rivolti a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, incluse le società cooperative che:

- hanno sede legale in Italia;
- non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; e
- presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione il valore "sociale" dell'impresa, l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 160 del 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

⁽⁸⁾ Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

Si prevede, altresì che, al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP possa stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Il comma 9 stabilisce che le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

Si prevede, altresì, che gli interventi effettuati da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare ⁽⁹⁾.

FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

L'art. 43 del Decreto Rilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ⁽¹⁰⁾.

Tale Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale ⁽¹¹⁾ e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

⁽⁹⁾ In particolare, il comma 12, dell'art. 27 del Decreto Rilancio prevede che *“Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.”*

⁽¹⁰⁾ Si prevede la contestuale abrogazione dell'art. 185-ter del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che aveva istituito presso il medesimo ministero il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.

⁽¹¹⁾ Tali società devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

TEAM



Equity Partner
Francesco Gatti
francesco.gatti@gplex.it



Junior Partner
Alessandra Ghezzi
alessandra.ghezzi@gplex.it

La consulenza societaria è caratterizzata da un approccio orientato alla singola esigenza, e spazia dalle problematiche relative alla *corporate governance* alle operazioni sul capitale sociale, dalla predisposizione di piani di stock-option alla *compliance* regolamentare.

Ci occupiamo, sia in ambito nazionale che internazionale, della strutturazione degli assetti societari per realtà industriali e finanziarie, di operazioni straordinarie e ordinarie, oltre che della predisposizione dei più complessi contratti societari. Offriamo ai nostri clienti assistenza continuativa su misura in un'ampia gamma di questioni di diritto civile e commerciale, compresa la creazione di nuove partnership aziendali e commerciali, assistenza nella negoziazione e stesura di patti parasociali e altri tipi di accordi tra azionisti.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it